

DELIBERAZIONE 24 MARZO 2016
137/2016/R/COM

INTEGRAZIONE DEL TESTO INTEGRATO UNBUNDLING CONTABILE (TIUC) CON LE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE
(UNBUNDLING) PER IL SETTORE IDRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 24 marzo 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (di seguito: direttiva 2013/34/UE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la comunicazione della Commissione Europea COM(2014)177;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, e in particolare gli articoli 58, 60 e 61;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: d.l. 73/07);
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: d.l. 70/11);

- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: d.l. 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (di seguito: decreto legislativo 127/91);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: d.lgs. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 (di seguito: d.lgs. 164/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d.lgs. 93/11);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (di seguito: d.lgs. 118/11), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (di seguito: d.lgs. 126/14);
- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 (di seguito: d.lgs. 139/15);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 4 febbraio 2015, n. 39, avente ad oggetto “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua”;
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, avente ad oggetto “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato” (di seguito: D.M. 1 agosto 1996);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 e il relativo Allegato A (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 31 agosto 2010 ARG/com 133/10;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/com 115/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 115/11);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2012, 41/2012/A/com;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici”;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2012, 266/2012/R/com (di seguito: deliberazione 266/2012/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”;
- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com ed il relativo Allegato A (di seguito: TIUC), recante “Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per i settori dell’energia elettrica e del gas” (di seguito: deliberazione 231/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 374/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la promozione dell’efficienza della produzione del servizio idrico integrato ovvero dei singoli servizi che lo compongono”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
- la deliberazione 7 gennaio 2015, 7/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per il riparto della tariffa e delle spese di riscossione tra i diversi gestori interessati nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente”;
- la deliberazione 8 gennaio 2015, 8/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici”;
- la deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR ed il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- la deliberazione 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR ed il relativo Allegato A, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR ed il relativo Allegato A, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la deliberazione 28 dicembre 2015, 667/2015/A, recante “Disposizioni conseguenti alla trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico denominato “Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea)”;
- il documento per la consultazione 28 febbraio 2013, 82/2013/R/com, recante “Primi orientamenti in materia di obblighi di separazione contabile per gli esercenti i servizi idrici e in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile di cui alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07” (di seguito: documento per la consultazione 82/2013/R/com);
- il documento per la consultazione del 6 febbraio 2014, 36/2014/R/com;
- il documento per la consultazione 19 giugno 2014, 299/2014/R/IDR, recante “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura - Inquadramento generale e linee di intervento”;
- il documento per la consultazione 30 ottobre 2014, 539/2014/R/IDR, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa nel metodo

tariffario idrico (MTI)” (di seguito: documento per la consultazione 539/2014/R/IDR);

- il documento per la consultazione 11 dicembre 2014, 620/2014/R/IDR, recante “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione 15 maggio 2015, 230/2015/R/IDR, recante “Sistemi di perequazione nel servizio idrico integrato. Inquadramento generale e linee d'intervento”;
- il documento per la consultazione 4 giugno 2015, 274/2015/R/IDR, recante “Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato” (di seguito: documento per la consultazione 274/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 23 luglio 2015, 379/2015/R/IDR, recante “Separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Individuazione e perimetrazione degli oggetti di separazione contabile del servizio idrico integrato” (di seguito: documento per la consultazione 379/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 29 ottobre 2015, 515/2015/R/IDR, recante “Separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: documento per la consultazione 515/2015/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2000/60/CE prevede, all'articolo 9, che “*Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»*”;
- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- nella comunicazione COM(2014)177, relativa all'iniziativa dei cittadini europei “Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua

è un bene comune, non una merce”, la Commissione Europea - riconoscendo che “*per garantire e migliorare l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari occorre agire su tre fronti: la qualità, l'accessibilità fisica e l'accessibilità economica*” - esorta gli Stati membri, ad “*adoperarsi più a fondo affinché tutti i cittadini possano avere accesso all'acqua potabile pulita a prezzi abbordabili*”, chiarendo, altresì che “*la direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali dell'utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l'uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell'accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale per l'UE, principio su cui quest'ultima basa la propria politica in materia di acque*”.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del d.l. 201/11, ha trasferito all'Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, precisando che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- l'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 481/95, prevede che l'Autorità emani direttive per la separazione contabile e amministrativa che consentano di evidenziare separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalle convenzioni, verificando i costi delle singole prestazioni al fine di assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione, garantendo altresì un confronto con i costi di servizi analoghi in altri Paesi e la pubblicizzazione dei dati raccolti;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell'articolo 21, comma 19, del d.l. 201/11, precisa le funzioni attribuite all'Autorità tra le quali quella di:
 - definire “*le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)*” (lettera c);
 - predisporre e rivedere “*periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)*” (lettera d);
 - adottare direttive “*per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile e amministrativa dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, nonché la rendicontazione periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini*

di un confronto comparativo” (lettera g);

- la disaggregazione dei costi e ricavi per area geografica di cui sopra deve intendersi riferita all’Ambito Territoriale Ottimale (di seguito: ATO) che, ai sensi dell’articolo 147, del d.lgs. 152/06, è il territorio sulla base del quale sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l’Ente di governo dell’Ambito;
- la disaggregazione delle poste contabili per ATO si rende necessaria per garantire l’applicazione della disciplina tariffaria introdotta dall’Autorità e appare coerente con quanto già previsto dall’articolo 9, dell’Allegato al D.M. 1 agosto 1996, il quale dispone che *“il concessionario è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio idrico integrato separatamente da quelli di altre gestioni, anche dello stesso settore. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il decreto legislativo n. 127/91. Il bilancio di esercizio deve essere certificato da società all’uopo abilitate”*;
- l’articolo 7, del decreto Sblocca Italia, ha ridefinito la disciplina per l’attivazione della gestione unica a livello di Ambito Territoriale Ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l’altro, l’obbligatorietà della partecipazione degli enti locali competenti all’Ente di governo dell’Ambito. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, il decreto Sblocca Italia ha disposto:
 - l’obbligo, per gli Enti di governo dell’Ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d’Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l’affidamento al gestore unico d’ambito entro il 30 settembre 2015;
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale;
 - la cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall’affidatario unico del servizio idrico integrato per l’ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio;
- l’articolo 156, del d.lgs. 152/06, prevede che *“qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto”*;
- il decreto Sblocca Italia ha integrato la norma in questione stabilendo che:
 - il gestore del servizio di acquedotto provvede, successivamente alla riscossione, al riparto della tariffa tra i diversi gestori interessati *“in base a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico”*;
 - con apposita convenzione, *“sottoposta al controllo dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”*, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione;
- ai fini del presente provvedimento assumono, altresì, rilievo:
 - le disposizioni contenute nel d.lgs. 118/11, così come modificato dal d.lgs. 126/14, che hanno previsto l’obbligo per tutti gli enti pubblici locali a partire

- dal 2015, dopo un periodo di sperimentazione che interessa gli anni 2012, 2013 e 2014, di affiancamento alla contabilità finanziaria di un sistema di contabilità di tipo economico-patrimoniale;
- le disposizioni contenute nel d.lgs. 139/15, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

CONSIDERATO CHE:

- il d.lgs. 79/99 ha introdotto obblighi di separazione societaria per alcune attività del settore elettrico ed ha previsto, nello specifico, che i soggetti che operano in tale settore possano svolgere attività diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile ed amministrativa, secondo le modalità stabilite dall'Autorità, ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi; in maniera analoga, il d.lgs. 164/00 ha previsto obblighi di separazione societaria e contabile per le imprese operanti nel settore del gas naturale;
- con la deliberazione 11/07, in particolare con l'allegato TIU, l'Autorità ha disciplinato gli obblighi di separazione funzionale e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas sulla base del quadro comunitario di riferimento di cui alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2003 e del d.l. 73/07 che ha dato mandato all'Autorità di adottare disposizioni di separazione funzionale e contabile secondo le citate direttive;
- a partire dall'anno 2009, l'Autorità ha istituito un sistema telematico di raccolta dei conti annuali separati predisposti dalle imprese ai sensi del TIU; annualmente, le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas, iscritte all'anagrafica operatori dell'Autorità, inviano, secondo i termini previsti dal medesimo TIU, attraverso la suddetta modalità telematica, i conti annuali separati, la nota di commento, il prospetto delle grandezze fisiche sottostanti i conti annuali separati, il bilancio di esercizio e la relazione del revisore sui conti annuali separati;
- il d.lgs. 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale le disposizioni previste dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE ed ha previsto, all'articolo 25, che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del d.lgs. 164/00, le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'Autorità, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31 della direttiva 2009/73/CE;
- con la deliberazione ARG/com 115/11, l'Autorità ha integrato il procedimento avviato alla luce delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 93/11 in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e di trasmissione dell'energia elettrica, prevedendo che il medesimo procedimento fosse finalizzato

- anche all'adozione dei provvedimenti necessari all'adeguamento delle disposizioni del TIU in materia di separazione funzionale;
- con la deliberazione 266/2012/R/com, l'Autorità ha stabilito che il procedimento, di cui alla deliberazione ARG/com 115/11, fosse finalizzato anche:
 - alla revisione ed eventuale semplificazione della normativa in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas;
 - all'adozione di provvedimenti in materia di separazione amministrativa e contabile dei servizi idrici;
 - con il documento per la consultazione 82/2013/R/com, l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti in materia di separazione amministrativa e contabile dei servizi idrici e di revisione e semplificazione della normativa in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas contenuta nel TIU, prevedendo:
 - di articolare la separazione contabile del bilancio di esercizio delle imprese operanti nel settore idrico in attività e comparti in maniera prevalentemente analoga a quella dei settori dell'energia elettrica e del gas precisando che l'allocatione delle poste economiche e patrimoniali del bilancio nei conti annuali separati (di seguito: CAS) dovrebbe essere operata, per quanto possibile, alle attività, ai comparti e, laddove richiesto, anche agli ATO;
 - di mutuare per il servizio idrico integrato le medesime regole di separazione contabile previste dal TIU, nella parte V e IV, per i settori dell'energia elettrica e gas, mantenendo invariata la struttura e il contenuto previsti dal TIU per i Servizi Comuni (di seguito: SC) e le Funzioni Operative Condivise (di seguito: FOC);
 - in risposta alla consultazione, di cui al documento 82/2013/R/com, i soggetti partecipanti alla consultazione hanno condiviso l'orientamento dell'Autorità di introdurre obblighi di separazione contabile per i servizi idrici, sottolineando tuttavia la necessità di:
 - semplificare il livello di dettaglio previsto per l'articolazione delle attività e dei comparti di separazione contabile, al fine di minimizzare gli oneri amministrativi in capo ai gestori del SII, proponendo, in particolare, di aggregare alcune delle attività individuate, fermo restando l'opportunità di evidenziare, laddove possibile, le specificità delle singole compagini aziendali;
 - prevedere tempi adeguati per permettere alle imprese di adottare le procedure funzionali alla separazione contabile, tenuto conto della necessità di implementare i sistemi informatici e gestionali adattandoli al rivisitato impianto di contabilità generale e a quello di contabilità analitica, articolati secondo il dettaglio previsto dagli schemi contabili richiesti per i CAS;
 - coordinare l'introduzione degli obblighi di separazione contabile e le decisioni definitive dell'Autorità in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici; a tal fine è stata richiesta una fase di consultazione ulteriore

con l'eventuale previsione di *focus group* con gli operatori di settore per la definizione delle regole di separazione contabile per il settore idrico;

- con la deliberazione 231/2014/R/com, l'Autorità ha concluso il procedimento di cui alla deliberazione 266/2012/R/com relativo alla revisione delle disposizioni in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas, e ha previsto di rimandare la conclusione del procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti in materia di separazione contabile dei servizi idrici, compatibilmente con la necessità di disporre di informazioni adeguate per il futuro periodo di regolazione tariffaria;
- con determina del 4 giugno 2015, il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha pubblicato il Manuale di contabilità regolatoria finalizzato alla redazione dei conti annuali separati per gli esercenti nel settore dell'energia elettrica e del gas;
- con il documento per la consultazione 539/2014/R/IDR, relativo all'individuazione ed esplicitazione delle componenti di costo qualificabili come costi ambientali e della risorsa, l'Autorità, proseguendo l'attività di consultazione in materia di *unbundling* del settore idrico, ha evidenziato come la corretta individuazione dei costi dei singoli servizi possa consentire la definizione di una tariffa *cost reflective*, anche con riferimento all'esplicitazione nel vincolo di riconoscimento dei ricavi del gestore della componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa (di seguito: ERC);
- date le caratteristiche di monopolio naturale su scala locale del servizio idrico integrato (di seguito: SII) e in considerazione della necessità di tener conto della forte differenziazione e frammentazione del settore, della dimensione, a volte molto piccola, dei numerosi gestori che forniscono il servizio, nonché della diffusa presenza di amministrazioni pubbliche tra i gestori, con il medesimo documento per la consultazione 539/2014/R/IDR, l'Autorità ha previsto una prima perimetrazione semplificata delle attività, volta a rispecchiare l'organizzazione delle principali fasi della filiera idrica, ovvero:
 - captazione e adduzione;
 - distribuzione;
 - fognatura;
 - depurazione;
 - altre attività idriche;
 - attività non idriche;
- l'attività di analisi e approfondimento, in materia di *unbundling* contabile del SII, è proseguita nel corso dell'anno 2014 e 2015 con la convocazione di un tavolo tecnico i cui incontri sono stati principalmente incentrati sulla perimetrazione e definizione delle attività e dei relativi comparti, sulle tempistiche di implementazione delle nuove regole e, secondariamente, sulla individuazione di SC e FOC;
- in considerazione degli approfondimenti effettuati in sede di tavolo tecnico sull'*unbundling* contabile del SII e delle osservazioni formulate da alcuni partecipanti alla consultazione in merito alla perimetrazione delle attività oggetto

di separazione contabile, unitamente alla necessità di valutare le peculiarità delle singole gestioni, al fine di addivenire a una separazione per attività e comparti il più possibile funzionale ad evidenziare le differenti condizioni di operatività nei diversi territori, con il documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, l'Autorità ha ipotizzato:

- un'ulteriore semplificazione, rispetto a quella precedentemente prospettata, in merito all'individuazione e perimetrazione dei principali oggetti di separazione contabile;
 - di confermare, anche per il settore idrico, l'applicazione dei Servizi Comuni e delle Funzioni Operative Condivise previste dal TIUC per i settori dell'energia elettrica e del gas introducendo, tuttavia, ulteriori FOC specifiche per il SII, in considerazione delle specificità organizzative e industriali che caratterizzano il settore;
 - di prevedere per i gestori del SII che operano su più Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito: gestori multiATO) l'articolazione della separazione contabile a livello di ATO;
 - di prevedere obblighi informativi in materia di separazione contabile semplificati per i gestori di minori dimensioni;
 - di prospettare l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di separazione contabile del SII a partire dall'esercizio 2016 garantendo ai gestori la possibilità, almeno per il primo esercizio di applicazione delle norme, di effettuare un'attribuzione delle poste contabili alle attività di tipo *ex post*;
- per quanto concerne, in particolare, l'individuazione e perimetrazione dei principali oggetti di separazione contabile, l'Autorità tenuto conto della necessità di ridurre, in ottica di semplificazione, il carico di oneri amministrativi gravanti sui gestori, ha ipotizzato di suddividere nelle attività di acquedotto, fognatura e depurazione, tutte le operazioni connesse alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture del SII prospettando, altresì, l'ipotesi di prevedere i seguenti comparti di separazione contabile:
 - per l'attività di acquedotto:
 - ✓ captazione anche a usi multipli;
 - ✓ adduzione anche a usi multipli;
 - ✓ potabilizzazione;
 - ✓ distribuzione;
 - ✓ misura dell'acquedotto;
 - per l'attività di fognatura:
 - ✓ fognatura nera e mista;
 - ✓ fognatura bianca;
 - ✓ misura della fognatura;

tale impostazione, in particolare, tiene conto delle osservazioni formulate da alcuni partecipanti al tavolo tecnico, i quali hanno evidenziato consistenti difficoltà nel separare le poste contabili afferenti alla fognatura mista da quelle relative alla fognatura nera, e conferma l'orientamento illustrato nel

documento per la consultazione 274/2015/R/IDR, volto a ricomprendere nel perimetro del SII il trattamento delle cosiddette “acque bianche”;

- per l'attività di depurazione:
 - ✓ trattamenti convenzionali;
 - ✓ trattamenti avanzati e speciali;
 - ✓ misura della depurazione;

in considerazione della necessità di garantire l'applicazione dei principi del *Full Cost Recovery* e del “*chi inquina paga*”, che impone l'individuazione e il riconoscimento dei costi ambientali e della risorsa;

- l'Autorità ha altresì prospettato:
 - di non prevedere una specifica attività per la misura, anche al fine di consentire una maggiore semplificazione contabile, tenuto conto che eventuali sviluppi concorrenziali dell'attività di misura relativa al settore idrico potranno eventualmente verificarsi solo nel medio-lungo termine;
 - di individuare l'attività “altre attività idriche” al fine di ricomprendere tutte le attività e i processi afferenti al settore idrico che, non rientrando nel servizio idrico integrato, occorre tener distinti dalle attività di acquedotto, fognatura e depurazione per favorire una corretta allocazione dei costi tra attività regolate e attività non regolate;
 - di prevedere, all'interno dell'attività di cui al precedente alinea, un comparto specifico per l'attività di riscossione conto terzi, come definita dall'articolo 156 del d. lgs. 152/06, al fine di consentire il corretto “*riparto della tariffa tra i diversi gestori interessati*”;
 - di includere nell'attività “attività diverse”, in via residuale, tutte le attività che non hanno alcun legame con la risorsa idrica ma che, laddove presenti nei bilanci dei gestori del SII, devono trovare adeguata rappresentazione anche nella contabilità separata;
- con riferimento alla struttura e al contenuto di Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise, l'Autorità ha prospettato:
 - di confermare, anche per il settore idrico, i medesimi Servizi Comuni e i relativi *driver* di ribaltamento previsti dal TIUC per i settori dell'energia elettrica e del gas;
 - di mantenere invariata, in considerazione della realtà operativa e gestionale delle imprese *multiutility* che operano in settori diversificati, la struttura delle Funzioni Operative Condivise e i relativi *driver* di ribaltamento previsti per i settori *energy*;
 - di introdurre, in considerazione delle caratteristiche industriali e organizzative che contraddistinguono il settore e delle specificità operative e gestionali delle imprese idriche, due FOC specifiche del SII:
 - i. la “Funzione di gestione utenze idriche”, cui associare le poste economiche e patrimoniali relative allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'utenza ivi incluse le operazioni commerciali di voltura, subentro, gestione della morosità - che, nella maggior parte dei casi, vengono effettuate congiuntamente per le

attività di acquedotto fognatura e depurazione - e le attività connesse alla gestione delle utenze di gestori terzi (riscossione) ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 152/06;

- ii. la “Funzione di verifica e controllo del settore idrico”, cui associare le poste economiche e patrimoniali inerenti alle operazioni di sopralluogo, ispezione, campionamento, analisi e elaborazione dei risultati anche al fine di garantire la corretta quantificazione dei relativi costi nella componente ERC;
- per quanto concerne l'articolazione della separazione contabile a livello di Ambito Territoriale Ottimale, l'Autorità, anche in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in base alla quale è fatto obbligo al gestore del SII di predisporre una contabilità analitica per centri di costo tale da consentire la redazione di un bilancio specifico per ciascuna gestione del SII, ha:
 - confermato l'introduzione della dimensione geografica-territoriale di separazione contabile;
 - previsto di rimandare a un successivo documento per la consultazione l'approfondimento degli aspetti contabili connessi alla definizione dei *driver* e dei criteri di ribaltamento dei costi non direttamente attribuibili a ciascun ambito territoriale;
 - per quanto attiene, infine, alla previsione di obblighi informativi in materia di separazione contabile del SII e alle tempistiche di attuazione della relativa disciplina, l'Autorità ha ipotizzato:
 - l'applicazione di un regime di separazione contabile ordinario per tutti i gestori del SII di maggiori dimensioni con più di 10.000 utenti, nonché per i soggetti di dimensioni rilevanti che gestiscono la captazione, ovvero l'adduzione, la potabilizzazione e/o la depurazione;
 - una soglia di esenzione dagli obblighi di invio dei conti annuali separati per alcune gestioni e, in particolare, l'esenzione generalizzata di invio per gli enti pubblici territoriali che gestiscono il SII, fermo restando l'obbligo alla tenuta di una contabilità di tipo separato secondo le regole del TIUC in quanto le esigenze di semplificazione devono in ogni caso conciliarsi con le esigenze informative dell'Autorità finalizzate all'approvazione tariffaria;
 - di non prevedere la separazione contabile del bilancio consolidato per i gestori del SII ad eccezione dei soggetti tenuti a predisporre i conti annuali separati del bilancio consolidato ai sensi della deliberazione 231/2014/R/com;
 - l'introduzione di misure di sospensione di eventuali erogazioni di contributi/perequazioni da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali e, nell'ambito della disciplina tariffaria, di eventuali misure di esclusione o penalizzazione per i gestori che non dovessero adempiere agli obblighi in materia di separazione contabile;
 - dalle risultanze della consultazione di cui al documento 379/2015/R/IDR è emersa una sostanziale condivisione da parte di tutte le categorie di *stakeholder* circa l'impostazione generale dell'Autorità, con particolare riguardo al percorso di

semplificazione intrapreso per la perimetrazione di attività e comparti; tuttavia è stata sottolineata dalla generalità dei soggetti rispondenti alla consultazione la necessità di:

- svolgere ulteriori approfondimenti utili alla predisposizione dei criteri di separazione contabile per l'attività di depurazione, funzionali all'applicazione del principio "*chi inquina paga*"; in particolare, sono state segnalate rilevanti difficoltà in relazione alla possibilità di enucleare i costi di abbattimento dei singoli inquinanti per le diverse tipologie di trattamento, ipotizzando criteri di separazione contabile alternativi con riferimento, ad esempio, alla tipologia di trattamento prevalente svolta nell'impianto di depurazione o alla dimensione dell'impianto medesimo;
- garantire tempi adeguati per l'implementazione dei sistemi informatici e gestionali, tenuto conto che numerose gestioni risultano ancora prive delle risorse tecniche ed organizzative necessarie per adempiere agli obblighi informativi proposti; alcuni soggetti, in particolare, hanno richiesto di posticipare al 2017 l'entrata in vigore della disciplina in materia di separazione contabile del servizio idrico integrato e di considerare il primo esercizio 2016 come esercizio sperimentale.

CONSIDERATO CHE:

- con il successivo documento per la consultazione 515/2015/R/IDR, l'Autorità ha ampliato il perimetro dei temi affrontati nelle precedenti consultazioni, completando l'illustrazione delle proprie proposte per la definizione del quadro regolatorio in materia di separazione contabile del servizio idrico integrato e sviluppando gli orientamenti finali in materia di:
 - perimetrazione dell'attività di depurazione, nonché articolazione delle restanti attività e comparti, Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise;
 - modalità e procedure concernenti l'articolazione della separazione contabile a livello di Ambito Territoriale Ottimale;
 - semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile per i gestori di minori dimensioni;
- sono state, altresì, consultate le prime indicazioni per la predisposizione degli schemi contabili relativi ai conti annuali separati, con specifico riferimento agli schemi di conto economico, stato patrimoniale, prospetto delle immobilizzazioni e delle grandezze fisico-tecniche e monetarie ed è stata avviata una prima ricognizione in relazione al trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali e, in particolare, dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dati in concessione ai gestori del SII;
- per quanto concerne la perimetrazione di attività e comparti, nonché l'articolazione di Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise, l'Autorità, anche tenendo conto delle osservazioni pervenute, ha prospettato:

- di unificare transitoriamente i comparti di separazione contabile inizialmente previsti per l'attività di depurazione, attesa la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti funzionali alla predisposizione dei criteri per la definizione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura;
- di confermare la perimetrazione delle restanti attività e dei relativi comparti di separazione contabile illustrata nel documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, fornendo alcune precisazioni in merito ai processi ricompresi nei comparti medesimi;
- di confermare la struttura di SC e FOC prevista dal TIUC per i settori *energy*, prospettando, in considerazione della presenza di diverse imprese *multiutility* e delle diverse specificità organizzative del settore idrico e del fabbisogno informativo necessario per la predisposizione tariffaria, di:
 - i. prevedere un'ulteriore FOC "Funzione Operativa Condivisa commerciale di vendita e gestione clientela comune al settore elettrico, gas e idrico;
 - ii. prevedere una FOC specifica dedicata all'attività di telecontrollo separata da quella di manutenzione e servizi tecnici, al fine di isolare i costi afferenti all'attività di telecontrollo non direttamente attribuibili alle attività e ai comparti di separazione contabile;
 - iii. sottoporre a consultazione l'ipotesi di introdurre in luogo della FOC "Funzione Operativa Condivisa di misura tra attività di settori diversi" la FOC "Funzione Operativa Condivisa di misura tra attività di settori diversi o tra attività diverse dello stesso settore", ai fini dell'individuazione e della successiva allocazione di eventuali costi di misura comuni a più attività del settore idrico;
- con riferimento alle modalità e procedure di separazione contabile a livello di Ambito Territoriale Ottimale, l'Autorità ha prospettato:
 - di confermare l'introduzione di criteri di separazione contabile per ATO ricorrendo, ove possibile, a un'attribuzione diretta delle poste contabili;
 - di allocare i ricavi e i costi operativi delle attività e comparti che non siano già stati attribuiti direttamente agli ATO e siano invece relativi a più ATO mediante il *driver* di ribaltamento relativo ai "metri cubi distribuiti";
 - che, al fine di operare il ribaltamento sugli ATO dei costi di SC e FOC non attribuibili direttamente agli ATO ma relativi a più ATO, siano utilizzati i medesimi *driver* di ribaltamento proposti per attribuire le poste contabili di SC e FOC alle attività e ai comparti;
 - in relazione all'esistenza di categorie di cespiti a servizio di più ATO, di utilizzare quale *driver* di ribaltamento i "metri cubi di acqua sollevata o distribuita", per gli impianti di acquedotto, e il "numero di abitanti equivalenti", per gli impianti di depurazione, ipotizzando al contempo di operare il ribaltamento delle poste contabili afferenti alle infrastrutture di rete mediante il *driver* relativo ai "kilometri di rete per singolo territorio";

- che, in relazione alle poste patrimoniali, sia operata esclusivamente la separazione contabile per ATO delle immobilizzazioni, non separando le restanti poste dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale;
- per quanto attiene alla separazione contabile delle immobilizzazioni materiali delle imprese del servizio idrico e, in particolare, dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dati in concessione al gestore del SII, l'Autorità, pur rilevando l'esistenza di numerosi e spesso difformi criteri di rilevazione contabile utilizzati ai fini della loro classificazione, ha sottolineato la necessità di pervenire, nell'ambito della contabilità regolatoria, ad una modalità di rilevazione uniforme per i beni in concessione iscritti a bilancio;
- con riferimento alla semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile, l'Autorità in considerazione delle osservazioni formulate da alcuni soggetti rispondenti alla precedente consultazione ha previsto:
 - di estendere l'applicazione delle norme di separazione contabile a tutte le gestioni che forniscono il servizio in conformità alla normativa vigente, al fine di non discriminare i gestori sulla base della relativa tipologia societaria e consentire l'approvazione della proposta tariffaria;
 - di individuare i gestori tenuti all'obbligo di predisposizione dei CAS sulla base degli abitanti serviti e non in relazione al numero di utenze, al fine di tener conto della presenza sul territorio nazionale di gestori che servono numerose utenze condominiali;
 - di estendere, in particolare, l'obbligo di predisposizione ed invio dei conti annuali separati secondo il regime ordinario di separazione contabile a tutti i gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, che servono più di 50.000 abitanti e ai gestori di dimensioni rilevanti che, pur non erogando il servizio direttamente agli utenti finali, gestiscono la captazione ovvero l'adduzione, la potabilizzazione e/o la depurazione;
 - di introdurre l'obbligo di predisposizione ed invio dei conti annuali separati secondo il regime semplificato di separazione contabile per tutti i gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, che servono meno di 50.000 abitanti ovvero per i soggetti di minori dimensioni che, pur non erogando il servizio direttamente agli utenti finali, gestiscono la captazione ovvero l'adduzione, la potabilizzazione e/o la depurazione;
- in risposta al documento per la consultazione 515/2015/R/IDR sono pervenute osservazioni da parte di quindici soggetti tra i quali:
 - due associazioni di categoria in rappresentanza:
 - ✓ dei gestori del SII;
 - ✓ degli Enti di governo dell'Ambito;
 - tredici gestori del SII, tra cui imprese *monouility*, imprese *multiutility* e alcuni gruppi societari;
- dagli esiti della consultazione è emerso un buon grado di condivisione dell'impianto generale dell'intervento dell'Autorità, pur in presenza di alcuni soggetti che:

- hanno evidenziato l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti e confronti, anche in sede di tavolo tecnico, in merito alla definizione dei criteri di separazione contabile per l'attività di depurazione;
- hanno rilevato l'opportunità di introdurre un'ulteriore FOC condivisa di verifica e controllo comune ai settori dell'energia elettrica, del gas e del settore idrico, non ravvisando particolari esigenze di carattere informativo tali da giustificare l'introduzione di una FOC specifica dedicata alle attività di telecontrollo;
- hanno evidenziato la necessità di prevedere una FOC specifica dedicata alle attività di realizzazione e manutenzione degli allacciamenti agli utenti, in considerazione del fatto che:
 - a) esistono attualmente differenti metodologie di contabilizzazione a bilancio dei ricavi da allacciamento e i costi relativi alle attività di allacciamento sono spesso condivisi tra la distribuzione e la fognatura;
 - b) qualora si utilizzasse la FOC tecnica di telecontrollo, manutenzione e servizi tecnici, mediante i *driver* previsti, il costo sarebbe ribaltato per una quota anche sull'attività di depurazione; a tal proposito gli operatori hanno segnalato come tale approccio possa risultare contrastante col principio della *cost reflectiveness*;
- hanno rilevato alcune criticità in merito all'ipotesi prospettata di pervenire a una modalità di rappresentazione contabile uniforme per le immobilizzazioni materiali date in concessione al gestore del SII, con particolare riferimento ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili, evidenziando l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti e confronti anche in sede di tavolo tecnico;
- hanno rilevato alcune perplessità in merito alla proposta di utilizzare il criterio dimensionale commisurato al numero di abitanti serviti ai fini dell'individuazione del regime di separazione contabile, in considerazione del fatto che tale criterio non terrebbe in considerazione la popolazione fluttuante; alcuni operatori, in particolare, hanno proposto di ricorrere a un diverso criterio dimensionale ritenendo preferibile il parametro relativo al numero di utenze o delle quote fisse;
- hanno, altresì, evidenziato la necessità di operare ulteriori approfondimenti circa il contenuto e il dettaglio delle singole voci proposte per gli schemi contabili dei conti annuali separati, nonché di pervenire all'individuazione di criteri omogenei e condivisi per la definizione delle grandezze fisico-tecniche sottostanti.

CONSIDERATO CHE:

- data l'ampiezza dell'intervento regolatorio in oggetto, l'Autorità ha ritenuto opportuno, prima di giungere alla deliberazione delle presenti disposizioni in materia di separazione contabile del SII, estendere ulteriormente la fase di

consultazione attraverso la previsione di un ulteriore *focus group* con gli operatori di settore, al fine di sviluppare e approfondire gli aspetti inerenti a:

- la definizione degli schemi contabili per i conti annuali separati che i gestori del SII saranno tenuti ad approntare al fine di adempiere agli obblighi di separazione contabile, coerentemente con i principi contabili adottati per la redazione del bilancio d'esercizio;
- chiarire la metodologia di contabilizzazione adottata nella prassi dai gestori in relazione:
 - i. al trattamento contabile dei beni di terzi in concessione e delle eventuali migliorie realizzate sugli stessi;
 - ii. alla classificazione a bilancio di alcune categorie di cespiti e dei contributi di allacciamento percepiti dai gestori;
 - iii. al valore dei ricavi tariffari;
- l'individuazione e definizione delle grandezze fisico-tecniche da inserire nel relativo prospetto;
- l'individuazione dei *driver* più idonei per l'allocazione dei valori multiATO a ciascuna attività e comparto;
- l'individuazione e l'affinamento delle FOC del settore idrico al fine di isolare le relative poste contabili e garantire la rilevazione delle informazioni necessarie per l'approvazione tariffaria;
- i contributi inviati all'Autorità da parte della principale Associazione degli operatori del settore, oltre a considerazioni e richieste di dettaglio in merito ai contenuti dei CAS e dei prospetti allegati, che verranno valutate dall'Autorità ai fini della pubblicazione definitiva dei medesimi schemi:
 - hanno evidenziato che l'avvio dell'*unbundling* dall'esercizio 2016, anche tramite l'attribuzione *ex post* delle poste, non risulta compatibile con i tempi necessari ai gestori per riorganizzare la rilevazione dei fatti aziendali e per l'adeguamento dei sistemi contabili e informativi, richiedendo che l'invio dei CAS per il 2016 sia ritenuto sperimentale ed esente da certificazione;
 - pur condividendo l'obiettivo dell'Autorità di prevedere una raccolta dati *unbundling* valida ai fini tariffari ritengono essenziale tenere distinta la raccolta tariffaria da quella relativa ai conti annuali separati almeno fino all'esercizio 2018, anno in cui potrebbe ritenersi maggiormente consolidata l'implementazione della disciplina dell'*unbundling* contabile;
 - hanno richiesto in un'ottica di integrazione e convergenza delle norme con il settore energetico l'adozione di criteri di riclassifica e di trattamento omogenei con l'energia e la previsione di una strumentazione informatica integrata con il sistema telematico esistente che consenta il caricamento automatico dei dati e "*sia nell'ordine di semplificare un sistema già caratterizzato da un elevato grado di complessità*";
 - hanno auspicato l'integrazione del TIUC e del manuale di contabilità regolatoria per individuare le specificità di settore e guidare i gestori nella predisposizione dei CAS;

- hanno segnalato l'esigenza di definire *ex ante*, anche in sede di tavolo tecnico, un glossario relativo a tutte le grandezze fisico tecniche e monetarie, anche in coordinamento con le altre direzioni al fine di pervenire alla definizione univoca delle grandezze rilevanti;
- con riferimento alle FOC hanno evidenziato che la "Funzione Operativa Condivisa di verifica e controllo", la cui introduzione è stata prospettata solo per il settore idrico, è comune a più *business* per le imprese *multiutility* e che le stesse considerazioni valgono per la "Funzione Operativa Condivisa di telecontrollo e ricerca perdite idriche", nonché per la "Funzione Operativa Condivisa di manutenzione e servizi tecnici idrici";
- con riferimento agli schemi di conto economico illustrati dagli Uffici dell'Autorità nell'ambito del tavolo tecnico hanno formulato diverse osservazioni di dettaglio che verranno valutate nell'ambito della predisposizione definitiva dei CAS. In particolare, gli operatori hanno:
 - i. sottolineato che la distinzione dei ricavi per tipologia di utenza potrebbe essere inutilmente gravosa per i gestori;
 - ii. richiesto di introdurre "*il multicomparto anche per i costi accompagnato da una logica di alimentazione residuale*";
- in relazione ai gestori multiATO, hanno suggerito di "*affiancare, nella allocazione dei cespiti relativi ad infrastrutture di rete sovra-ATO, il driver mc di acqua consegnati alla distribuzione a quello già ipotizzato, dei "km di rete per singolo territorio*";
- il contributo inviato all'Autorità da parte della principale Associazione nazionale Autorità e Enti d'Ambito, oltre a considerazioni e richieste di dettaglio in merito ai contenuti dei CAS e dei prospetti allegati:
 - ha evidenziato la necessità di individuare all'interno dei prospetti contabili, al fine di giungere alla definizione di costo standard per processo/comparto, almeno i costi afferenti i seguenti processi: manutenzione; smaltimento fanghi; allacciamenti; misura; telecontrollo; ricerca perdite; laboratorio;
 - ha auspicato l'introduzione all'interno dei prospetti *unbundling* dell'attività di vendita dei servizi all'ingrosso al fine di conoscerne l'effettivo costo;
 - ha richiesto che l'*unbundling*, nell'ambito di determinazione di una tariffa *cost reflective*, recepisca un'impostazione che consenta di affrontare il tema dei "depurandi" ovvero di come individuare e attribuire i costi sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione, completamento o ampliamento degli impianti per gli utenti non serviti da depurazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel *framework* della regolazione di settore assumono rilievo le decisioni assunte dagli Enti di governo dell'Ambito competenti per il relativo Ambito Territoriale Ottimale, i quali:

- con riferimento alla regolazione tariffaria, nell'ambito dello schema regolatorio prescelto (risultante dagli atti adottati), predispongono la proposta tariffaria, presentandola all'Autorità per la relativa approvazione;
- con riferimento alla regolazione della qualità contrattuale, essendo dotati di maggiori informazioni sui contesti di competenza, in particolare sulla *willingness to pay* dell'utenza, possono individuare con maggiore precisione i *desiderata* delle comunità locali e promuovere pertanto il conseguimento di un livello qualitativo superiore a quello minimo previsto sull'intero territorio nazionale, presentando all'Autorità apposita istanza per il riconoscimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli minimi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le grandezze tecniche e monetarie, previste dall'articolo 14.1, lettera d), dell'Allegato A alla deliberazione 231/2014/R/com, sono rilevanti ai fini della lettura dei conti annuali separati e i relativi valori riportati dagli esercenti devono essere desunti da adeguati sistemi di rilevazione degli stessi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- concludere il procedimento di cui alla deliberazione 266/2012/R/com, integrando l'attuale impianto normativo di separazione contabile previsto dal TIUC per il settore elettrico e del gas tramite l'introduzione di obblighi di separazione contabile in capo ai gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, secondo quanto disposto dall'articolo 172, comma 2 del d.lgs. 152/06, al fine di promuovere l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione del servizio:
 - assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale dei gestori anche ai fini di implementare una metodologia tariffaria che rispecchi la struttura dei costi per servizio;
 - impedendo discriminazioni e/o trasferimenti incrociati di risorse tra attività e comparti, isolando al contempo i costi delle attività regolate da quelli delle attività non regolate;
 - integrando l'attuale disciplina di separazione contabile per il settore elettrico e del gas con disposizioni specifiche per il settore idrico che, tenendo conto delle diverse specificità normative ed organizzative del settore, valorizzino le sinergie, le metodologie e i sistemi già sviluppati nella regolazione della separazione contabile dei servizi *energy*, come richiesto dagli operatori del settore nel corso della consultazione,

- consentendo l'esercizio da parte dell'Autorità delle proprie potestà regolatorie e tariffarie;
- in ragione della numerosità e della complessità delle modifiche apportate all'attuale versione del TIUC, adottare una nuova versione di tale documento dal contenuto in parte meramente ricognitivo e in parte innovativo, nel quale, in dettaglio, figurino, da un lato, le previgenti disposizioni dettate per i servizi *energy* non incise dal presente provvedimento e, pertanto, da intendersi riprodotte e meramente confermate, dall'altro lato, le nuove disposizioni introdotte con la presente decisione relative al settore idrico.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento agli orientamenti espressi in tema di perimetrazione di attività e comparti di separazione contabile per il settore idrico:
 - confermare per le attività e i comparti di separazione contabile l'orientamento illustrato nel documento per la consultazione 515/2015/R/IDR, prevedendo, in particolare, per l'attività di depurazione criteri semplificati di separazione contabile, nelle more della definizione dei criteri per la definizione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura;
 - ricondurre l'esercizio del servizio idrico integrato allo svolgimento delle attività di acquedotto, fognatura e depurazione, confermando provvisoriamente- nelle more delle decisioni che verranno assunte dal Consiglio di Stato in ordine al Metodo Tariffario per gli anni 2012 e 2013 e alla luce delle sentenze del Tar Lombardia in materia - la previsione in base alla quale sono da ricomprendersi nel perimetro del SII le attività di gestione e trattamento delle cosiddette acque bianche; si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 141, comma 2, e dell'articolo 74, comma 1, del d.lgs. 152/06, il SII "è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue", queste ultime intese come "acque reflue domestiche o miscuglio di acque reflue domestiche [...] ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate";
 - prevedere, analogamente a quanto disposto per le attività afferenti il settore elettrico e gas:
 - i. l'introduzione di un comparto "Valori multicomparto" ove registrare i ricavi non attribuibili ad un singolo comparto;
 - ii. la distinzione dei ricavi per tipologia di utenza al fine di monitorare i criteri di articolazione tariffaria e i corrispettivi applicati agli utenti idrici;
 - non prevedere, analogamente a quanto disposto per le attività afferenti il settore elettrico e gas, la possibilità di allocare i costi ad un valore

- multicomparto in quanto si ritiene che tutti i costi debbano necessariamente essere allocati al comparto che li ha generati;
- in merito agli orientamenti espressi in tema di articolazione di Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise:
 - mantenere i medesimi Servizi Comuni e i relativi *driver* di ribaltamento codificati dal TIUC per i settori dell'energia elettrica e del gas;
 - in un'ottica di continuità regolatoria, non modificare le FOC relative ai settori elettrico e gas laddove possibile;
 - disaggregare unicamente, come richiesto nel corso della regolazione dalle imprese *multiutility* che operano nei settori dell'energia elettrica, del gas e idrico, per meglio riflettere la struttura organizzativa aziendale nonché le dinamiche di costo sottostanti e, non da ultimo, ai fini della corretta valorizzazione dei costi ambientali e della risorsa, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la "Funzione Operativa Condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici" nelle Funzioni Operative Condivise "Funzione Operativa Condivisa di manutenzione e servizi tecnici", "Funzione Operativa Condivisa di verifica e controllo" e "Funzione operativa condivisa di telecontrollo e ricerca perdite";
 - non dare seguito alla prospettata introduzione di una FOC "Funzione Operativa Condivisa commerciale di vendita e gestione clientela comune al settore elettrico, gas e idrico" in quanto l'utilizzo del *driver* "numero utenze" individuato nell'ambito del documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, non sarebbe rappresentativo dei costi afferenti il settore dell'energia elettrica e gas per i quali, nell'Allegato A alla deliberazione 231/2014/R/com, è stato previsto l'utilizzo del *driver*: Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - tenuto conto della presenza di imprese *multiutility* che operano in settori diversificati, prevedere una FOC "Funzione Operativa Condivisa di misura tra attività di settori diversi o tra attività diverse del settore idrico", ai fini dell'individuazione e della successiva allocazione di eventuali costi di misura comuni a più attività del settore idrico;
 - non introdurre una specifica FOC "Realizzazione e manutenzione delle connessioni degli utenti tra attività di settori diversi o tra attività diverse dello stesso settore" in quanto i costi non direttamente attribuibili relativi alle connessioni degli utenti, comuni all'attività di acquedotto e fognatura che gli operatori vorrebbero imputare alla nuova FOC, sono principalmente costi attribuibili ad una delle FOC esistenti o comunque direttamente attribuibili alle attività con criteri di facile individuazione;
 - prevedere, in considerazione delle caratteristiche industriali e organizzative che contraddistinguono il settore idrico e delle specificità operative e gestionali di numerosi gestori, una FOC "Funzione di gestione utenze idriche"; a tale proposito, in particolare, l'Autorità intende confermare l'orientamento in base al quale dovranno essere allocate a tale FOC anche

le poste contabili, non direttamente attribuibili, afferenti alla funzione aziendale dedicata alla riscossione, le quali saranno successivamente ribaltate pro-quota sul relativo comparto per la parte di competenza.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento agli orientamenti illustrati in materia di articolazione della separazione contabile a livello di Ambito Territoriale Ottimale:
 - confermare l'introduzione della dimensione geografica-territoriale di separazione contabile delle attività del SII in quanto necessaria per garantire l'applicazione della disciplina tariffaria da parte dell'Autorità, individuando opportuni *driver* di ribaltamento delle poste non direttamente attribuibili;
 - prevedere, al fine di una maggiore semplificazione, la separazione in ATO delle attività e comparti del SII, a valle dell'allocazione dei costi indiretti dai SC e dalle FOC;
 - prevedere, accogliendo anche le richieste dei partecipanti al *focus group* organizzato a valle del documento per la consultazione 515/2015/R/IDR, la possibilità di poter scegliere anche più *driver* di ribaltamento dei valori non direttamente attribuibili a ciascun ATO all'interno di ciascuna attività e comparto, a seconda anche della natura del costo prevalente e della differente struttura organizzativa adottata dall'impresa;
- prevedere per quanto attiene alla predisposizione dei conti annuali separati:
 - che i gestori del SII siano tenuti alla rilevazione dei dati *unbundlizzati* sulla base dei seguenti prospetti di separazione contabile:
 - a) conto economico;
 - b) stato patrimoniale;
 - c) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
 - d) prospetto delle grandezze fisiche sottostanti i CAS;
 - e) prospetto delle grandezze monetarie;
 - in considerazione degli approfondimenti effettuati dal tavolo tecnico sull'*unbundling* contabile e delle osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione, che i gestori del SII predispongano ulteriori prospetti di separazione contabile finalizzati all'approvazione tariffaria:
 - a) prospetto dei beni devolvibili e delle migliorie;
 - b) prospetto dei beni di terzi in concessione;
 - c) prospetto dei mutui e degli altri corrispettivi versati ai proprietari delle infrastrutture;
 - che tali prospetti siano redatti da tutti i gestori del SII, indipendentemente dal regime di separazione contabile applicabile nelle singole fattispecie, tenuto conto della necessità di disporre di adeguati elementi di tipo economico e patrimoniale necessari per l'approvazione tariffaria da parte dell'Autorità;

- di non accogliere in un'ottica di minimizzazione dei costi amministrativi e di semplificazione degli adempimenti richiesti ai gestori la proposta di individuare all'interno dei prospetti contabili, i costi afferenti i seguenti processi: manutenzione; smaltimento fanghi; allacciamenti; misura; telecontrollo; ricerca perdite; laboratorio, in quanto l'Autorità, accogliendo le istanze dei gestori che hanno evidenziato l'eccessiva complessità nel rilevare all'interno dello schema di conto economico sia i costi per processo che per natura, ritiene opportuno adottare la medesima impostazione adottata per i settori energetici;
- di tener conto delle osservazioni di dettaglio pervenute in seguito al terzo tavolo tecnico, in merito ai contenuti dei CAS e dei prospetti allegati, ai fini della pubblicazione definitiva dei medesimi schemi;
- di non introdurre una nuova attività di vendita dei servizi idrici all'ingrosso rilevando tali costi in apposite righe del conto economico;
- nelle more della definizione dei comparti relativi all'attività di depurazione che verrà realizzata a valle di un successivo processo di approfondimento nell'ambito della definizione della tariffa industriale, di non dare separata evidenza ai costi relativi ai "depurandi" sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione, completamento o ampliamento degli impianti per gli utenti non serviti da depurazione;
- di non introdurre obblighi di separazione del bilancio consolidato per i gestori del SII in un'ottica di introduzione graduale degli obblighi di separazione contabile per i suddetti gestori, che nella maggior parte dei casi sono di dimensioni minori rispetto a quelli del settore dell'energia elettrica e del gas;
- al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi in materia di separazione contabile:
 - prevedere un regime di separazione contabile semplificato specifico per il settore idrico, da applicarsi ai gestori di minore dimensione, differenziato rispetto al regime semplificato applicato alle imprese elettriche e del gas, in funzione delle maggiori esigenze informative connesse alla predisposizione della relativa proposta tariffaria che non preveda l'articolazione in comparti e consenta l'imputazione *ex post* delle poste contabili;
 - individuare il regime di separazione contabile che deve essere applicato ai gestori del servizio idrico facendo riferimento agli abitanti serviti, come prospettato nel documento per la consultazione 515/2015/R/IDR, in quanto un criterio basato sul numero di utenze potrebbe portare ad una sottostima delle dimensioni del gestore in considerazione della presenza diffusa, in alcune realtà territoriali, di numerose utenze condominiali;
 - prevedere, pertanto, che:
 - i. tutti i gestori del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono che servono più di 50.000 abitanti e tutti i soggetti di maggiori dimensioni che, pur non erogando direttamente il servizio agli utenti finali, gestiscono la captazione ovvero l'adduzione, la

- potabilizzazione e/o la depurazione applichino il regime di separazione contabile ordinario;
- ii. i gestori del SII che servono meno di 50.000 abitanti e i soggetti di minori dimensioni che, pur non erogando direttamente il servizio agli utenti finali, gestiscono la captazione ovvero l'adduzione, la potabilizzazione e/o la depurazione applichino un regime semplificato di separazione contabile pur sempre nel rispetto dell'obbligo di tenuta di una contabilità di tipo separato;
 - iii. i soggetti di minori dimensioni cui al precedente punto siano individuati dall'Ente di governo dell'Ambito, tenuto conto del fabbisogno informativo necessario per la predisposizione della relativa proposta tariffaria;
 - iv. siano esclusi dall'applicazione del regime semplificato tutti i gestori del SII che operano su più ATO al fine di consentire una corretta rilevazione dei costi di ciascun servizio del SII e la relativa imputazione sui diversi ATO.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento all'esercizio di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di *unbundling* contabile del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, prevedere la decorrenza delle nuove disposizioni di separazione contabile a partire dall'esercizio 2016, ovvero il primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2015;
- in considerazione delle difficoltà tecniche e operative che potrebbero emergere per gli operatori nella fase di adattamento delle procedure contabili attualmente in uso, disporre un'applicazione graduale delle norme prevedendo, in particolare:
 - di ritenere l'anno 2016 sperimentale, primo anno di applicazione delle norme in materia di separazione contabile per il SII, non prevedendo, pertanto, l'utilizzo dei dati rilevati ai fini dell'approvazione tariffaria del 2018 per il medesimo servizio;
 - la predisposizione dei conti annuali separati secondo il regime semplificato di separazione contabile per tutti i gestori del SII ad esclusione dei gestori multiATO, limitatamente agli esercizi 2016 e 2017 a meno che non siano obbligati a redigere il regime ordinario per le attività del settore elettrico e gas;
 - che, esclusivamente per l'esercizio 2016, i gestori del SII e gli esercenti abbiano la facoltà di utilizzare la FOC aggregata "Funzione Operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici" in luogo di quelle disaggregate "Funzione operativa condivisa di verifica e controllo", "Funzione operativa condivisa di telecontrollo e ricerca perdite" e "Funzione operativa condivisa di manutenzione e servizi tecnici" al fine di permettere l'adeguamento dei sistemi informativi anche degli esercenti del settore elettrico e gas;

- di valutare, a valle della raccolta dei conti annuali separati relativi all'esercizio 2016, se mantenere o meno la disaggregazione della suddetta "Funzione Operativa Condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici" attualmente prevista dal TIUC, per le imprese che operano esclusivamente nel settore dell'energia elettrica e del gas, senza operare nel settore idrico, anche alla luce di eventuali criticità che dovessero essere segnalate da parte di queste imprese in relazione alla suddetta disaggregazione;
- la possibilità, relativamente all'esercizio 2016, ovvero il primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2015, limitatamente alle attività del settore idrico, di operare la separazione delle poste contabili a livello di attività, anche mediante criteri convenzionali di natura *ex post*, purché documentabili e verificabili e oggetto di illustrazione nella nota di commento da parte del gestore del SII;
- non accogliere la proposta degli operatori relativa all'esenzione dagli obblighi di certificazione dei revisori nel primo anno di applicazione degli obblighi di separazione contabile, in quanto la revisione contabile rappresenta elemento essenziale per attestare la qualità dell'informazione destinata all'Autorità;
- dare mandato congiunto al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità e al Direttore della Direzione Sistemi Idrici, affinché:
 - siano pubblicati e aggiornati annualmente, contestualmente alla pubblicazione degli schemi contabili per il settore elettrico e il gas, gli schemi relativi al settore idrico con l'elencazione dettagliata delle poste economiche e patrimoniali che dovranno trovare adeguata rappresentazione nei conti annuali separati del settore medesimo;
 - sia aggiornato, a cura degli Uffici dell'Autorità, anche tramite apposito tavolo tecnico con gli operatori e le associazioni rappresentative di categoria, il Manuale di contabilità regolatoria, già pubblicato per il settore elettrico e gas, integrandolo con linee guida in materia di separazione contabile del settore idrico, volte in particolare, alla definizione delle specifiche tecniche di dettaglio, ivi incluse le grandezze fisico tecniche, per la redazione dei conti annuali separati unitamente alla definizione di regole omogenee per la costruzione dei *driver* di ribaltamento delle poste dei Servizi Comuni, delle Funzioni Operative Condivise e dei valori multiATO, e alla corretta valorizzazione delle transazioni all'interno delle Attività;
 - siano previste, nell'ambito del Manuale di contabilità regolatoria, linee guida, concordate con l'associazione dei revisori contabili, in materia di revisione contabile dei conti annuali separati per il settore idrico;
- dare mandato congiunto al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, al Direttore della Direzione Sistemi Idrici e al Direttore della Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica dell'Autorità, ciascuno per l'ambito di propria competenza, affinché l'attuale sistema

telematico di raccolta dei dati di *unbundling* per il settore elettrico e gas sia esteso anche all'acquisizione dei dati di contabilità separata per il settore idrico.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- integrare il contenuto minimo della relazione del revisore sui conti annuali separati in relazione alle grandezze fisiche e monetarie relative a tutti i settori

DELIBERA

Articolo 1

Testo integrato per la regolazione della separazione contabile del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono

- 1.1 Sono approvate “Le disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)” riportate nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale.
- 1.2 Le disposizioni contenute nell’Allegato A al presente provvedimento decorrono a partire dall’esercizio 2016, ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2015, con la previsione che:
 - esclusivamente per l’esercizio 2016 e 2017 anche i gestori del SII tenuti ad applicare il regime ordinario, abbiano la facoltà di predisporre i conti annuali separati secondo il regime semplificato di separazione contabile a meno che, operando anche nelle attività del settore elettrico e gas, non siano già soggetti al regime ordinario di separazione contabile ai sensi del comma 8.1 dell’Allegato A al presente provvedimento;
 - la semplificazione di cui al precedente punto non si applichi ai gestori multiATO;
 - esclusivamente per l’esercizio 2016, ovvero per il primo esercizio che si apre successivamente al 31 dicembre 2015, la predisposizione dei conti annuali separati da parte dei gestori del SII sia da considerarsi sperimentale limitatamente alle poste contabili afferenti il settore idrico;
 - esclusivamente per l’esercizio 2016 ovvero per il primo esercizio che si apre successivamente al 31 dicembre 2015, in deroga al principio di gerarchia delle fonti previsto per il regime ordinario di separazione contabile, la separazione delle poste contabili nelle sole attività idriche di cui al comma 4.1 dell’Allegato A al presente provvedimento possa essere effettuata anche con criteri convenzionali di natura *ex post*, purché documentabili e

verificabili scelti dal gestore del SII e oggetto di illustrazione nella nota di commento.

Articolo 2

Disposizioni in materia di applicazione del regime semplificato di separazione contabile ai gestori del SII

- 2.1 L'Ente di governo dell'Ambito, anche su proposta del gestore del SII, può individuare e autorizzare i gestori grossisti di minori dimensioni al rispetto dell'obbligo di tenuta di una contabilità di tipo separato secondo le norme del regime semplificato del SII, compatibilmente con le esigenze di carattere informativo necessarie per la predisposizione della proposta tariffaria da inviare all'Autorità.
- 2.2 I gestori del SII tenuti all'applicazione del regime ordinario di separazione contabile per il settore elettrico e gas, ai sensi del comma 8.1 dell'Allegato A al presente provvedimento, sono tenuti ad applicare il regime di separazione contabile ordinario anche per le attività del settore idrico.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 È dato mandato congiunto al Direttore della Direzione Sistemi Idrici e al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità:
 - di pubblicare e aggiornare annualmente, contestualmente alla pubblicazione degli schemi contabili per il settore elettrico e il gas, gli schemi relativi al settore idrico;
 - di aggiornare, anche tramite apposito tavolo tecnico con gli operatori e le associazioni rappresentative di categoria, il Manuale di contabilità regolatoria, già pubblicato per il settore elettrico e gas, integrandolo con apposite linee guida in materia di separazione contabile del settore idrico;
 - di prevedere, nell'ambito del Manuale di contabilità regolatoria, linee guida in materia di revisione contabile dei conti annuali separati per il settore idrico.
- 3.2 È previsto che, in parziale deroga a quanto disposto dall'articolo 30, comma 8, dell'Allegato A al presente provvedimento, la pubblicazione degli schemi contabili per la raccolta dei dati economici e patrimoniali dei conti annuali separati relativi al settore idrico, relativamente al primo anno di applicabilità, avvenga entro il 30 aprile 2016.
- 3.3 È previsto che, in parziale deroga a quanto disposto dal comma 7.2, dell'Allegato A al presente provvedimento, esclusivamente per l'esercizio 2016, i gestori del SII e gli esercenti abbiano la facoltà di utilizzare la FOC aggregata "Funzione Operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici" in

luogo di quelle disaggregate “Funzione operativa condivisa di verifica e controllo”, “Funzione operativa condivisa di telecontrollo e ricerca perdite” e “Funzione operativa condivisa di manutenzione e servizi tecnici”, di cui al comma 7.2 lettere j, k), e l) dell’Allegato A al presente provvedimento.

- 3.4 È dato mandato congiunto al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità, al Direttore della Direzione Sistemi Idrici e al Direttore della Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica, ciascuno per l’ambito di propria competenza, affinché sia definita, la procedura informatica relativa al sistema telematico di raccolta per l’acquisizione dei dati di contabilità separata, già oggi disponibile per il settore elettrico e gas, anche per il settore idrico, in tempi compatibili con la trasmissione dei dati relativi al primo esercizio successivo al 31 dicembre 2015.
- 3.5 Le disposizioni, di cui alla deliberazione 231/2014/R/com ed al relativo Allegato A (TIUC), in quanto contenenti norme riprodotte nelle disposizioni dell’Allegato A alla presente deliberazione, come meglio chiarito in motivazione, trovano applicazione fino all’avvio dell’esercizio 2016 ovvero fino all’avvio del primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2015.
- 3.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni